

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

NEL SETTORE GEOTOPOCARTOGRAFICO

tra

Il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (di seguito CISIS), con sede legale in Roma, Via Piemonte 39, rappresentato dal Vice presidente D.ssa Lucia PASETTI

e

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con sede legale in Roma, Via Salandra 13, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giancarlo NANNI (di seguito denominata AGEA).

VISTO

- lo Statuto del CISIS del 12 settembre 2007;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- il decreto legislativo 27 maggio 1999 n.165;
- la legge 24 settembre 2003, n. 268;
- il decreto legislativo, 29 marzo 2004 n. 99;
- il D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007;
- il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

CONSIDERATO CHE:

- il CISIS sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, del 28 luglio 1989, è organo



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' and 'R'.

tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici, e sulla base del proprio statuto promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali nonché il loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, assicurandone il coordinamento tra le Regioni, lo Stato, e gli enti locali;


- il CISIS attraverso il Comitato Permanente Sistemi Geografici - (CPSG) è l'organismo nel quale le Regioni hanno riorganizzato il coordinamento delle attività inerenti l'informazione geografica, le reti geodetiche regionali, i data base geotopografici nonché le cartografie tecniche regionali;

- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, ente di diritto pubblico non economico, vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, svolge tra l'altro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, attività di controllo sul territorio finalizzate all'erogazione degli aiuti comunitari;

- le attività a tal fine svolte da AGEA e quelle svolte dal CISIS risultano tra loro in parte complementari;

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 all'art. 15, rubricato "semplificazione dell'azione amministrativa", abilita le amministrazioni a condurre e a concludere tra loro accordi aventi ad oggetto la disciplina afferente lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 2, comma 2, del DM 26 ottobre 2005 stabilisce tra l'altro che l'AGEA promuove o partecipa a progetti aventi gli obiettivi di:



• razionalizzare l'impegno delle amministrazioni pubbliche tramite la standardizzazione dei processi di erogazione dei servizi di interoperabilità e cooperazione, nonché l'interscambio sistematico dei dati tra soggetti pubblici con l'obiettivo di evitare duplicazioni e ridondanze della erogazione e fruizione dei servizi;

• valorizzare i dati, i prodotti ed i servizi delle amministrazioni pubbliche e di agevolare il riuso delle funzioni dalle stesse realizzate;

• realizzare servizi a valore aggiunto verso terzi;

- in coerenza con il dettato del D. Lgs. n. 173/98 l'AGEA per lo svolgimento delle attività di controllo, effettuate anche mediante telerilevamento, si avvale, sulla base dell'art. 15, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN);


- il decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99, assegna all'AGEA la responsabilità del coordinamento e della gestione del SIAN, allo scopo di conseguire la razionalizzazione e l'ottimizzazione dei controlli in agricoltura, integrando le basi dati territoriali grafiche e alfanumeriche alimentate dagli enti e organismi del comparto agricolo;

- la legge 24 settembre 2003, n. 268, recante disposizioni in merito ad interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina della Campania, prevede all'articolo 1, comma 4 bis, il trasferimento all'AGEA dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti nell'ambito del progetto TELAER;



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' or similar character.

- che la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) finalizzata a garantire la disponibilità dell'informazione geografica quale supporto per la definizione delle politiche e delle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente e del relativo recepimento nazionale di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 recante "Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)";
 - che il D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modificazioni ed integrazioni, sancisce il principio del "riuso" dei dati generati da ciascuna pubblica amministrazione e della fruibilità degli stessi, mediante opportune convenzioni, da parte delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
 - che i Decreti Ministeriali 10 novembre 2011:
 - "Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso";
 - "Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000";
 - "Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale";
 - "Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database geotopografici";
- pubblicati sulla G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 – S.O. n. 37
- definiscono il quadro normativo dell'informazione geografica



nazionale;

- che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” al comma 12-quaterdecies dell’art. 23 recante “altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili” prevede, tra l’altro, che “Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell’osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell’ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale.”;
- che più in generale la normativa nazionale (D.L. 180/98 convertito in L. 267/98 e D.L. 279/2000 convertito in L. 365/2000), mira alla tutela del territorio attraverso opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e di pianificazione di interventi;
- che il CISIS cura il coordinamento delle Regioni in merito alla realizzazione dei data base geotopografici, con caratteristiche di gestione a oggetti, promuovendo altresì la diffusione dell’informazione sui dati geografici ed agevolando la loro utilizzazione nelle applicazioni delle altre pubbliche amministrazioni di carattere centrale e di carattere locale;



- che sussiste la necessità del continuo aggiornamento del quadro conoscitivo geotopografico dei territori regionali, in termini di aggiornamenti ordinari dei dati topografici in collaborazione con gli Enti Locali, nonché del continuo aggiornamento professionale del personale coinvolto;
- che l'AGEA e le Regioni coordinate dal CISIS possiedono le conoscenze tecnico scientifiche e le competenze per produrre congiuntamente le basi conoscitive e di controllo afferenti al territorio nazionale, utili per la pianificazione degli interventi sia in ambito locale che in ambito nazionale;
- l'AGEA e il CISIS avevano già sottoscritto in data 10 novembre 2009 un analogo Accordo Quadro di collaborazione, di durata triennale, che ha naturalmente cessato di produrre effetti il 10 novembre 2012;
- l'AGEA e il CISIS ritengono necessario rinnovare la collaborazione di cui sopra, possibilità di rinnovo già peraltro prevista all'art.6 del precedente accordo di programma del 10 novembre 2009, individuando, aggiornando e sviluppando, tuttavia, i programmi in grado di soddisfare le rispettive attuali esigenze istituzionali;
- l'AGEA, le Regioni, e le Province autonome hanno la necessità di conseguire il massimo livello di omogeneità tra i supporti fotogrammetrici utilizzati per l'attività di programmazione, monitoraggio e controllo sia a livello nazionale che regionale;
- l'AGEA, le Regioni e le Province Autonome partecipano alle attività del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi dell'art. 59 del Codice



dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82), le cui azioni sono finalizzate alla definizione degli standard nazionali relativamente alla costituzione di banche dati geotopografiche e all'interscambio dei dati tramite le infrastrutture dei dati territoriali;

- la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche si inquadra nella finalità generale del contenimento della spesa pubblica, e nell'implementazione dell'efficienza delle attività, ed è auspicata dal recente "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012/2014" emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 febbraio 2012 sulla base dell'art. 59, D. L. n. 300/99.

RITENUTO

preminente l'interesse ad assicurare una stretta ed efficace collaborazione tra le pubbliche amministrazioni, il Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura concordano quanto segue

Articolo 1


Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'accordo

1. Il CISIS - quale organo tecnico della conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano - e l'AGEA intendono continuare il rapporto di collaborazione già intrapreso con l'accordo quadro sottoscritto il 10 novembre 2009, per le finalità dichiarate all'art.




A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

2 dello stesso.

2. La programmazione delle attività congiunte ed il coordinamento delle medesime tra il CISIS e l'AGEA è effettuata oltre che nelle modalità di cui all'art. 3, comma 1, del presente accordo, anche mediante la sottoscrizione di atti esecutivi, nel pieno rispetto della autonomia di ciascuno dei predetti organi ed in armonia con i seguenti obiettivi:

- individuare, aggiornare e sviluppare aree e programmi di collaborazione assicurando lo scambio di dati, informazioni ed elaborazioni utili alle rispettive attività istituzionali;
- favorire la conoscenza e l'utilizzo integrato delle proprie Banche Dati geotopografiche e del proprio archivio fotografico del territorio italiano;
- concorrere a definire procedure operative per la produzione di dati geotopografici e di telerilevamento secondo le specifiche definite dai Decreti Ministeriali 10 novembre 2011 di cui alle premesse;
- collaborare alla predisposizione di una Infrastruttura Geografica aderente alle specifiche della Direttiva Inspire, del Codice dell'Amministrazione Digitale (il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82), del Sistema Pubblico di Connettività (istituito dal D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42, confluito a sua volta nel Codice dell'Amministrazione Digitale) e del Progetto interregionale ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa fra le Regioni);
- agevolare la collaborazione tra gli stessi organi anche nella fase operativa di attuazione di programmi congiunti e favorire la



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' or similar shape.

collaborazione e l'attivazione di accordi con altri Enti esterni.

Articolo 3

Attuazione dell'Accordo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.2, l'AGEA si impegna

a:

- fornire al CISIS, come tramite per le Regioni e per le Province Autonome di Trento e Bolzano, ogni anno, per la durata del presente atto, la più recente copertura aerofotogrammetrica con pixel 20 cm, relativa ad un terzo del territorio nazionale, comprensiva di fotogrammi digitali stereoscopici con integrati i parametri di orientamento, certificati di calibrazione delle camere digitali utilizzate, ortofoto in formato GEOTIFF a 4 bande a colori più infrarosso (RGB e NIR), nel sistema di riferimento ETRF2000, nonché la documentazione descrittiva dei prodotti ed in particolare dei metadati con indicazione delle date e delle scale di rilievo come previsto dal DM 10 novembre 2011. Inoltre le forniture, ove espressamente richieste dalle singole Regioni per il tramite del CISIS, potranno riguardare anche la documentazione già oggi disponibile presso AGEA, per i rilievi effettuati nel periodo 2010 - 2012;

il CISIS si impegna a:

- coordinare l'attività delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzate a fornire ad AGEA i dati ausiliari, che comprendano almeno i DTM ed i punti fotografici di appoggio, nonché gli altri dati opportunamente certificati, che consentano la produzione di ortofoto



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a flourish.

tematiche a scala 1:5000 dell'intero territorio nazionale.


2. Le parti possono altresì definire e sottoscrivere i già citati atti esecutivi, che hanno per oggetto:

- l'elaborazione, l'archiviazione e la diffusione di dati e/o elaborati e delle informazioni nel settore geotopografico;
- la realizzazione di scambi di informazioni, elaborati e dati di natura geotopografica e geodetica ed eventuali ulteriori prodotti di interesse comune presenti presso i propri servizi;
- la disciplina dei diritti di proprietà e di uso della cartografia tematica e delle elaborazioni prodotte;
- il reciproco potenziamento dei mezzi, della professionalità e delle produzioni.

3. Gli Atti esecutivi di cui trattasi dovranno, inoltre, consentire che i dati e/o gli elaborati ottenuti confluiscono nei sistemi informativi e banche dati dell'AGEA e del CISIS, nonché delle altre pubbliche amministrazioni.

4. Ferma restando la proprietà piena ed esclusiva di AGEA e del CISIS e/o delle singole Regioni delle banche dati di propria competenza, e dei rilievi fotogrammetrici e documenti cartografici forniti per la realizzazione del presente accordo, si conviene che il diritto d'uso di tali dati, da parte dell'ente non proprietario, sia regolamentato come segue:

nel caso di CISIS oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali e non commerciali anche agli Enti Locali e Strumentali (Regioni, Province, Comuni e Unioni di Comuni, Comunità Montane, Circondari, Agenzie ed Aziende Pubbliche Regionali, Enti Parco e, in generale, agli Enti aderenti al Sistema Informativo Geografico



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Regionale). Si precisa che l'uso per fini istituzionali comprende anche la cessione temporanea a soggetti privati per la realizzazione di progetti e programmi assegnati dalle Regioni e dagli altri soggetti sopra evidenziati a condizione che essi siano realizzati nell'ambito di fini esclusivamente pubblici affidati alla cura dell'ente assegnante. In tal caso, al soggetto privato assegnatario sarà affidato solo l'uso strettamente necessario alla realizzazione del progetto o programma così come sopra specificato, e dovrà previamente sottoscrivere formale impegno a eliminare, ad incarico avvenuto, le eventuali copie dei dati forniti e riconsegnare all'Amministrazione cedente tutti i supporti originali;

- nel caso di AGEA, oltre che all'uso a scopi interni esso è esteso anche al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Corpo Forestale dello Stato ed alla Commissione Europea nell'ambito dei Regolamenti relativi alla PAC, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali;

- sia il CISIS che AGEA potranno utilizzare i materiali di cui al presente articolo in accordo con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria Inspire (Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007) e dal relativo recepimento nazionale (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32), dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82) e dal comma 12-quaterdecies dell'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per la pubblicazione sui rispettivi siti Internet, Intranet ed Extranet e per la fornitura di servizi on-line;

- le Parti, in caso di pubblicazione dei suddetti dati, sia in formato



cartaceo che digitale, si impegnano a citare le fonti e la proprietà degli stessi;

- i materiali e i data base geografici prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti esecutivi restano di piena proprietà rispettivamente di AGEA e del CISIS con ampia facoltà di utilizzazione degli stessi per i fini istituzionali di entrambe le Parti;
- è vietato all'ente non proprietario l'utilizzo a fini commerciali esterni dei materiali acquisiti in modo diretto o indiretto nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- l'eventuale cessione a terzi (privati) dei dati, delle informazioni e dei prodotti realizzati nell'ambito del presente accordo e dei successivi atti esecutivi deve avvenire previa reciproca autorizzazione e nel rispetto della normativa di riferimento.


Articolo 4

Referenti

1. Per il miglior coordinamento delle attività oggetto del presente accordo, vengono nominati quattro responsabili dell'accordo, rispettivamente due per l'AGEA e due per il CISIS, con la funzione di favorire e attuare l'Accordo quadro di collaborazione dal punto di vista tecnico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto.

2. Referenti:

- per l'AGEA:
 - referente tecnico: Responsabile *pro-tempore* SIGC;
 - referente legale-amministrativo: Responsabile *pro-tempore* attività



A handwritten signature in blue ink, located below the stamp.

legali;

- per il CISIS:

- referente tecnico: Ing. Domenico Longhi;
- referente legale-amministrativo: Arch. Massimo Attias

Articolo 5

Obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano a:

- Sviluppare le attività congiunte nel principio del mutuo beneficio anche in collaborazione con altri soggetti pubblici;
- Consentire il reciproco accesso a dati scientifici nel rispetto della proprietà intellettuale e dei diritti di sfruttamento della parte che li ha prodotti;
- Consentire il reciproco accesso ai dati ed a risorse strumentali, compatibilmente con la disponibilità delle stesse, consentita dai rispettivi programmi di attività.

Articolo 6

Riservatezza

1. Ciascuna Parte, sia in fase di acquisizione dei nuovi progetti sia in fase di realizzazione e successiva pubblicazione dei risultati conseguiti, darà il massimo risalto possibile al contributo tecnico-scientifico fornito dall'altra. Ciascuna Parte, inoltre, si impegna a:

- fornire all'altra tutte le informazioni relative ai singoli progetti che saranno concordemente ritenute utili per una migliore collaborazione;
- considerare come strettamente confidenziali tutte le informazioni ed i materiali che saranno messi a sua disposizione dall'altra Parte;



- operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- salvo quanto specificato all'art. 3, non impiegare senza il preventivo consenso dell'altra Parte, dette informazioni ed i materiali e a non comunicarli a terzi, fatta eccezione per i propri collaboratori e consulenti, i quali dovranno essere impegnati dall'assegnatario al medesimo vincolo di riservatezza.

Articolo 7

Durata

Il presente Accordo quadro di programma ha la validità e durata di 4 anni dalla sua sottoscrizione, non suscettibile di rinnovo tacito.

Ciascuna delle Parti, prima della scadenza naturale del presente accordo può rescindere dallo stesso mediante comunicazione scritta da inviare almeno novanta giorni prima all'altra Parte.

La scadenza o la rescissione anticipata dell'Accordo quadro di collaborazione non pregiudicano la regolare esecuzione delle attività in corso, che comunque saranno portate a termine. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 90 giorni dalla data della suddetta richiesta.

Articolo 8

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione della presente scrittura, sarà deferita alla decisione di un collegio



arbitrale composto da tre membri designati uno dalle rispettive Parti ed il terzo, di comune accordo, dagli arbitri così nominati. Qualora una delle Parti non provveda alla nomina del proprio arbitro, oppure in caso di disaccordo fra i due arbitri nominati dalle Parti per la designazione del terzo, provvederà il presidente del Tribunale di Roma.

L'arbitrato sarà svolto presso la sede dell'AGEA in Roma, via Salandra, 13. Qualora, per qualsiasi motivo, venissero a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, alla loro sostituzione si provvederà secondo la disciplina dell'art. 810 c.p.c..

Gli arbitri formeranno la loro determinazione secondo il diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme del Codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Avverso il lodo arbitrale, è ammessa l'impugnazione secondo le norme previste dal c.p.c..

Articolo 9


Foro competente

Competente esclusivo per ogni controversia che possa nascere in ordine all'interpretazione del presente accordo quadro, è il Tribunale di Roma.

Articolo 10

Oneri finanziari

Al fine di garantire un complessivo risparmio di spesa nel bilancio dello Stato le Parti sosterranno, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di collaborazione secondo le modalità di cui agli atti esecutivi ex art. 2, comma 2, del presente accordo quadro, fermo restando che i dati acquisiti da ciascuna delle Parti nell'ambito delle proprie



competenze istituzionali, verranno messe a disposizione dell'altra Parte a titolo gratuito, nei limiti di cui all'art. 3 co. 4 del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li 27/03/2013

CENTRO INTERREGIONALE AGENZIA PER LE EROGAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATICI, IN
GEOGRAFICI E STATISTICI AGRICOLTURA

IL VICE PRESIDENTE

IL DIRETTORE GENERALE

D.ssa Lucia PASETTI

Dr. Giancarlo NANNI

